

Codice A1604A

D.D. 7 settembre 2017, n. 386

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di una sorgente potabile denominata "Bertolina", ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", d'intesa con il Comune di Valle San Nicolao (BI) e con il Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (di seguito S.I.I. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 23 maggio 2017 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "*Bertolina*", ubicata nella particella catastale n. 14 del foglio di mappa n. 13, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Valle San Nicolao.

L'opera di captazione è ubicata nel settore Nord-Ovest del Comune di Valle San Nicolao, a Nord del capoluogo, all'altezza della frazione *Colongo*, ad una quota di circa 480 metri s.l.m.. La sorgente è contenuta all'interno di una costruzione in muratura con porta in metallo chiusa a chiave e l'acqua captata viene convogliata in una vasca di raccolta posta poco più a valle, denominata "*Vasca di Rilancio Bertolina*", da cui parte la tubazione di rilancio ad un'altra vasca dalla quale parte la distribuzione; nella vasca è presente un sistema di clorazione automatico.

La proposta di definizione presentata è stata determinata – come previsto dal regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e ss.mm.ii. – con il metodo che si basa sul tempo di dimezzamento della portata massima annuale (pari a circa 1,12 l/s, utilizzando i dati di lettura del contatore posizionato in ingresso alla *Vasca Bertolina* presi, mediamente, con cadenza settimanale nell'intervallo temporale 3.01.2013 – 28.01.2014) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dalla sorgente (Classe D).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,5 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale e con un'estensione verso monte limitata da un settore circolare con origine nella captazione e raggio di 200 metri; tale trapezoide ha un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali della zona di tutela assoluta, è orientato parallelamente alla direzione media di deflusso sotterraneo e avente una superficie complessiva pari a 24.800 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Relazione Idrogeologica – Definizione aree di salvaguardia dell'opera di captazione tramite sorgente SII064 (Sorgente Bertolina) – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio dei Comuni di Valle San Nicolao (BI) e di Bioglio (BI). Il Comune di Valle San Nicolao ha approvato la perimetrazione presentata con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22 maggio 2014; il Comune di Bioglio, invece, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, con nota in data 23 agosto 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione

presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha segnalato alcune osservazioni, evidenziando la presenza di alcuni centri di pericolo nelle immediate vicinanze della captazione, seppur esterni all'area di salvaguardia proposta, tra cui il recapito dello scarico fognario nel Rio Bertolina della frazione Alcinengo di Bioglio, scarico collocato a circa 250 metri a monte della sorgente e che, in assenza di approfondimenti sulla circolazione idrica della sorgente, non si può escludere possa fornire un contributo diretto del corso d'acqua all'alimentazione della stessa sorgente. In tali condizioni l'utilizzo della risorsa a fini idropotabili risulta totalmente subordinato alla costante efficienza del sistema di disinfezione, dal momento che non è possibile prevederne la messa in sicurezza; d'altra parte, in relazione all'impossibilità di reperire fonti alternative ed alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze, qualora non sia fattibile abbandonare la captazione si ritiene che debba essere valutata la possibilità di sostituire gli attuali impianti di depurazione – fossa imhoff – con sistemi a maggiore efficienza, l'utilizzo della sorgente possa essere accettato temporaneamente in via transitoria previa adozione di tutte le misure di trattamento e disinfezione prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione.

L'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato (BI), valutata la documentazione allegata all'istanza e la qualità dell'acqua captata sulla base dei dati storici analitici presenti presso i propri uffici, con nota in data 4 settembre 2013, ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dalla proposta di Piano, che illustra l'utilizzo del territorio ed il suo livello d'antropizzazione, emerge che nell'area limitrofa alla captazione è presente per lo più bosco (castagneti e quercu-carpineti) intervallato da terreni caratterizzati da utilizzazioni agricole di tipo foraggero e, nel contempo, non si rilevano attività extra agricole.

Secondo le previsioni del Regolamento regionale 15/R/2006 in ambito montano e collinare le modalità di gestione delle attività agricole nelle aree di salvaguardia dipendono unicamente dalla classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. La vulnerabilità intrinseca rappresenta la facilità con cui un acquifero può essere raggiunto da una sostanza inquinante veicolata dalla superficie del suolo; la Proposta di Piano presentata evidenzia un grado di vulnerabilità "Basso" e di conseguenza i terreni dell'area di salvaguardia ricadono tutti nella Classe di vulnerabilità "D".

Nell'area di salvaguardia proposta vengono sottoposti alle prescrizioni del Regolamento regionale 15/R i soli terreni della zona di rispetto ristretta caratterizzati, appartenendo alla "Classe D", da una bassa suscettibilità alla vulnerabilità della risorsa idrica sotterranea.

Con la determinazione n. 3618 del 21 settembre 2005 la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Valle San Nicolao alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite alcune sorgenti ubicate nel medesimo Comune. Tale concessione è stata assentita per 30 anni successivi e continui decorrenti dalla data dello stesso provvedimento di assenso, scadrà in data 20 settembre 2035 e concede di poter derivare complessivamente 1,066 l/s massimi e 1,03 l/s medi – cui corrisponde un volume annuo derivabile pari a 32.530,00 metri cubi.

Successivamente, con la determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008, la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23, in data 8 giugno 2017.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che la captazione potabile denominata "*Bertolina*", ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., è stata inserita nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 5 febbraio 2009.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare l'elevata naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a

destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, trattandosi di terreni classificati in "Classe 1", è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 3618 del 21 settembre 2005 con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Valle San Nicolao alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite alcune sorgenti ubicate nel medesimo Comune. Tale concessione è stata assentita per 30 anni successivi e continui decorrenti dalla data dello stesso provvedimento di assenso, scadrà in data 20 settembre 2035 e concede di poter derivare complessivamente 1,066 l/s massimi e 1,03 l/s medi – cui corrisponde un volume annuo derivabile pari a 32.530,00 metri cubi;

vista la successiva determinazione n. 2635 del 28 agosto 2008 con la quale la Provincia di Biella ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità della concessione preferenziale di cui sopra al Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Provinciale di Biella, in data 23 agosto 2013 – prot. n. 77618;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – Sede di Cossato (BI), in data 4 settembre 2013 – prot. n. 0019533/13;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Valle San Nicolao (BI) n. 26 del 22 maggio 2014, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 23 maggio 2017 – prot. n. 879, di trasmissione degli atti della proposta di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e ss.mm.ii.;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente

D E T E R M I N A

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “Bertolina”, ubicata nel Comune di Valle San Nicolao (BI) e gestita dal Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese S.p.A. (S.I.I. S.p.A.), è definita come risulta nell'elaborato “Relazione Idrogeologica – Definizione aree di salvaguardia dell'opera di captazione tramite sorgente SII064 (Sorgente Bertolina) – Scala 1:2.000”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto ristretta.
Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, negli appezzamenti destinati a “prato” nella zona di rispetto ristretta è vietato il pascolamento, l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del Decreto legislativo 174/2000 che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli appezzamenti a "bosco" è assolutamente vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Inoltre, è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree a particolare destinazione funzionale quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

- c) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao (BI) – S.I.I. S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa e di manutenzione dell'edificio di presa.
- d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Valle San Nicolao – S.I.I. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Valle San Nicolao e di Bioglio affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità del versante racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin